

I commenti di Michela Gaiaschi

*la annosa
questione della
stabilizzazione*



Parte 1



<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

I commenti di Michela Gaiaschi

*LA LEGGE MADIA
E IL DL 44/2023
CONCLUSIONI
(PRIMA PARTE)*



Parte 1



<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

La norma di maggiore importanza sulle stabilizzazioni è stata fin qui e continua ad essere l'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017. Essa prevede due forme distinte e limitate di stabilizzazione del personale dipendente.

Il comma 1 detta una specifica disciplina fino al 31 dicembre 2023. Occorre che i dipendenti abbiano maturato tutti i seguenti requisiti: essere stati in servizio presso l'ente o altro ente locale legato da una forma di gestione associata dopo il mese di giugno del 2015, cioè la data di entrata in vigore della legge n. 124/2015; essere stati assunti a tempo determinato con procedure concorsuali, anche superate presso altre PA; avere maturato alla data del 31 dicembre 2022 3 anni di anzianità negli ultimi 8 anni. Tale termine è spostato dall'articolo 1, comma 19, del dl n. 198/2022, al 31 dicembre 2023 per gli assistenti sociali.

Il comma 2 consente fino a tutto il 2024 la stabilizzazione a coloro che sono titolari dopo il mese di giugno del 2015, cioè la data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso lo stesso ente (quindi anche un contratto di cococo e/o un'assunzione a tempo determinato senza concorso) ed hanno maturato a tale data, negli ultimi 8 anni, almeno 3 anni di assunzione nello stesso ente.

Ambedue queste possibilità sono limitate agli enti che per l'intero quinquennio 2012/2016 hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Sono espressamente esclusi dalla possibilità di utilizzare questa disposizione i somministrati, nonché gli assunti ex articoli 90 (uffici di staff degli organi politici) e 110 (responsabili e alte specializzazioni) del d.lgs. n. 267/2000, oltre che i dirigenti.

L'anzianità va calcolata solamente con riferimento a quella maturata presso lo stesso ente e, per i comuni, anche con gli enti legati da una forma di gestione associata.

Parte 2

Con il DL 44/2023 Con il comma 5 dell'articolo 3 della legge di conversione del dl n. 44/2023 si amplia la possibilità di stabilizzazione del personale precario delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

Queste stabilizzazioni possono essere effettuate fino a tutto il 2026 per coprire posti vacanti in dotazione organica, sulla base di un colloquio e degli esiti positivi della valutazione.

I destinatari sono coloro che hanno a tale data raggiunto una anzianità a tempo determinato di almeno 36 mesi con la stessa PA, che sono stati assunti con procedure concorsuali e sono in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 75/2017, tranne che il vincolo al rispetto da parte dell'ente nell'intero quinquennio 2012/2016 dei vincoli di finanza pubblica.

Queste assunzioni sono finanziate dalle capacità assunzionali e non è richiesto un bilanciamento con assunzioni dall'esterno.

Il legame con il PNRR, anche se non dettato come vincolo tassativo, è dato dall'inserimento in un provvedimento che detta disposizioni per il potenziamento delle PA a tale fine ed inoltre dalla coincidenza della scadenza con quella per la conclusione dei progetti PNRR.

Con la legge n. 112/2023, di conversione del dl n. 75/2023, articolo 28, comma 1 bis, viene previsto per i soli comuni che coloro che maturano o matureranno 36 mesi di anzianità entro il 31 dicembre 2026 possano essere stabilizzati con una riserva non superiore al 50% dei posti che l'ente intende coprire.

Questa possibilità viene estesa, il che costituisce una novità assoluta, anche al personale dirigenziale. *Parte 2*

Oltre al requisito della anzianità di 36 mesi negli ultimi 5 anni presso lo stesso ente, viene richiesto che l'assunzione sia stata effettuata "previo esperimento di procedure selettive e comparative". Il che consente anche la stabilizzazione di molti dipendenti e dirigenti assunti con l'articolo 110 del TUEI visto che

Occorre infine ricordare che l'articolo 35, comma 3 bis, del dlgs n. 165/2001, detta disposizioni che si applicano a regime, quindi non sono assoggettate a vincoli temporali di scadenza. Viene previsto che tutte le PA possano effettuare stabilizzazioni di personale precario nel tetto delle capacità assunzionali dello stesso ente. T

T ali procedure devono essere svolte necessariamente tramite concorso pubblico, con la utilizzazione di una di queste due possibilità.

In primo luogo, la riserva fino al 40% dei posti banditi per coloro che hanno maturato presso lo stesso ente almeno 3 anni di anzianità come lavoratore subordinato a tempo determinato.

In alternativa, la valorizzazione della esperienza almeno triennale acquisita presso la stessa amministrazione con un contratto di lavoro flessibile nell'ambito di un concorso per titoli ed esami. Questa valorizzazione si concretizza nella possibilità di assegnare un punteggio esclusivamente a questo personale.

Occorre evidenziare che la norma non esclude coloro che sono stati assunti ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL e che non esclude coloro che hanno avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ..

Parte 2